



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Firenze, 9-10 febbraio 2012


Regione Friuli Venezia Giulia

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele,
C. Toresini, F. Turrini,

Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME**


Firenze 9-10 febbraio 2012

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--


**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2011 – gennaio 2012

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
323	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Trento	Provincia	Imposte e tasse
328	Incidentale	TAR Sardegna	Sardegna	Stato/Regione	Lavori pubblici; tutela della concorrenza
340	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; demanio e patrimonio
342	Principale	Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica; ordinamento degli uffici; enti locali
2	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Provincia	Imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica
3	Principale	Trentino-Alto Adige	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Ordinamento degli uffici; ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica
4	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Ordinamento degli uffici; ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica
9	Principale	Trentino-Alto Adige	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; ordinamento degli uffici
11	Principale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione siciliana (in contumacia)	Stato	Lavori pubblici e professioni

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
12	Principale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione siciliana	Stato	Finanza regionale; principio della copertura finanziaria
16	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Stato	Caccia

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 323 del 21 – 25 novembre 2011 (GU 50/2011)

Materia: imposte e tasse

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e), Cost; artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del DPR 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 16, comma 3, del d. lgs. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 18/2011)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento


Oggetto del ricorso: art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Legge finanziaria provinciale 2011)

Esito del giudizio: la Corte ha giudicato non fondata la questione.

Annotazioni:

Lo Stato ha impugnato l'art. 27, comma 4, della l.p. di Trento 27/2010, in quanto riconosce - per il periodo di imposta in corso al 1/1/11 e per i due successivi - «nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali, che erogano prestazioni di sostegno al reddito [...], una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali».

Secondo il ricorrente, il citato comma 4 si pone in contrasto con l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 446/1997, che consente alle Regioni la sola possibilità di variare l'aliquota IRAP e non anche quella di introdurre detrazioni di imposta; eccede le competenze legislative della Provincia di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale per il TAA; viola sia l'art. 73, comma 1-bis, del medesimo Statuto, che consente alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di modificare aliquote e di prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni soltanto relativamente ai tributi erariali «per i quali lo Stato ne prevede la possibilità» – sia, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che riserva allo Stato la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--

disciplina dei tributi erariali, salvi, appunto, gli interventi consentiti alla Provincia dallo stesso comma 1-bis dell'art. 73 Statuto.

Secondo il ricorrente non si può opporre alla suddetta censura quanto disposto dall'art. 73 del DPR 670/1972, come di recente modificato, il quale stabilisce la possibilità per le province di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni di tributi erariali, in quanto tale possibilità è subordinata alla circostanza che la legge statale la preveda e così non è per l'IRAP (sent. Corte Cost. 357/2010).

Alla medesima conclusione si perviene per la circostanza che l'art. 27 censurato prevede un limite «di chiusura» per la predetta detrazione e ciò in quanto è esclusa la possibilità di incidere sui meccanismi applicativi del tributo diversi dalla mera variazione dell'aliquota. La scelta del legislatore nazionale di consentire solo tale ultima possibilità alle Regioni, risponde ad esigenze di semplificazione del sistema tributario, infatti potrebbero derivare diverse complicazioni dalla possibilità che ciascuna regione intervenga con specifiche detrazioni, esenzioni o altro.


Per la Corte cost. la questione non è fondata, perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1-bis dell'art. 73 dello statuto speciale per il TAA.

Il suddetto comma – aggiunto della l. 191/ 2009 (Legge finanziaria 2010) – stabilisce che: «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». Tale disposizione statutaria va interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province, queste, ove la legge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle deduzioni («ne prevede la possibilità»), possono liberamente («in ogni caso») compiere una qualsiasi di tali manovre, purché essa non abbia l'effetto economico di superare il limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale (sent. n. 357/2010).

Il suddetto parametro statutario, attribuendo alle Province ampia libertà di manovra, le autorizza, quindi, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato e, quindi, ad influire sul gettito del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione che le modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall'applicazione dell'aliquota massima consentita. Ne consegue che, entro tali limiti, le Province potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell'ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione dell'aliquota.

Il denunciato art. 27, comma 4, della l.p. 27/2010 rispetta tutte le condizioni ed i limiti previsti dal citato art. 73, comma 1-bis, come sopra interpretato in base alla richiamata giurisprudenza della Corte cost.

Infine, la Corte precisa che all'art. 73, comma 1-bis, Statuto, ancorché introdotto con una legge ordinaria dello Stato, va riconosciuta attitudine a fungere da parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, poiché per costante giurisprudenza della Corte stessa, le norme dello statuto di autonomia adottate con lo speciale procedimento di cui all'art. 104 dello Statuto speciale «possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità» (sent. nn. 263/2005, 287/2005 e 520/2000).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 328 del 22 novembre – 7 dicembre 2011 (GU 52/2011)

Materia: lavori pubblici; tutela della concorrenza

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.; art. 3, lett. e), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Ricorrente/i: TAR Sardegna (ordin. nn. 22 e 52/2011)

Resistente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale) ed in particolare artt. 1 e 2; art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).


Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della LR Sardegna 14/2002;
- l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della LR Sardegna 14/2002, nonché dell'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006, sollevate, in riferimento all'art. 3, lett. e), della l. cost. 3/1948 (Statuto speciale Sardegna) ed all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..

Annotazioni:

con una prima ordinanza (n. 22/2011), il TAR Sardegna dubita della legittimità costituzionale della L.R. Sardegna 14/2002, nella parte in cui disciplina un "sistema di qualificazione regionale" delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, istituendo un apposito Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.); ovvero dell'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici è attuato solo da «organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità».

Quanto alla L.R. 14/2002, il rimettente ritiene che, alla luce delle affermazioni contenute nella sent. n. 411/2008, essa violi la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto, al pari dell'art. 24 della L.R. Sardegna 5/2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sent. n. 411/2008, detta una disciplina difforme da quella di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. 163/2006, in violazione dell'art. 3, lett. e), dello Statuto speciale per la Sardegna e dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

In alternativa, il rimettente osserva tuttavia che, ove, viceversa, si volesse riconoscere uno spazio legislativo alla Regione Sardegna, titolare di una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, anche in materia di "qualificazione" delle imprese, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 40 del d.lgs. 163/2006, in quanto lesivo dell'art. 3, lett. e), dello Statuto speciale, nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, un sistema unico privatistico di certificazione, «non ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo), non lesivo del principio di libera concorrenza».

Con una seconda ordinanza (n. 52/2011), il TAR Sardegna dubita della legittimità costituzionale in particolare degli artt. 1 e 2 della L.R. Sardegna 14/2002, in quanto tali norme, delineando un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, si porrebbero in diretto contrasto con l'art. 3, lett. e), dello Statuto speciale e con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ledendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.


La Corte, in virtù della sostanziale identità dell'oggetto e dei termini delle questioni sollevate, nonché degli argomenti utilizzati, dispone la riunione dei giudizi ed esamina in via preliminare le **eccezioni di inammissibilità** proposte da alcune delle parti:

- secondo la Regione Sardegna, le questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili perché formulate in maniera alternativa ed ipotetica. Infatti, la sintesi dell'ordinanza di rimessione rende palese che il giudice a quo solleva due questioni di legittimità costituzionale alternative (quella della L.R. 14/2002, in caso di conferma dell'orientamento espresso dalla Corte nella citata sent. 411/2008, oppure – riconoscendo alle regioni una particolare autonomia in materiali "qualificazione" delle imprese - quella dell'art. 40 d. lgs. 163/2006), frutto di due percorsi interpretativi opposti, senza optare per alcuno dei due.

Pertanto, in virtù di un principio costante nella giurisprudenza della Corte (sent. n. 355/2010, ordin. n. 230 e n. 98 del 2009), deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di illegittimità cost. della L.R. 14/2002 nella sua interezza e dell'art. 40 d. lgs. 163/2006, poiché sono state formulate in termini di alternativa irrisolta e rendendo anche perplessa la motivazione sulla rilevanza delle stesse.

- Sempre secondo la Sardegna, la questione sarebbe inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 3, lett. e), dello Statuto speciale ed alle ragioni dell'applicabilità, nella specie, delle norme del Titolo V, Parte seconda, Cost..

Per la Corte l'eccezione non è fondata e il rimettente avrebbe fatto correttamente riferimento alle norme statutarie, ed in specie all'art. 3, lett. e), nella parte in cui attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

di interesse regionale, con contestuale previsione dei limiti alla sua esplicazione. Come già affermato dalla Corte (sent. n. 114/2011), il richiamo anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. trova giustificazione nella considerazione che i limiti statuari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché di norme fondamentali di grande riforma economico-sociale e di obblighi internazionali.

- La questione, secondo la Regione, sarebbe inoltre inammissibile poiché il giudice a quo non avrebbe svolto alcun percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare la sent. n. 411/2008.

Per la Corte neppure tale eccezione è fondata. Il TAR, benché richiami la sent. n. 411/2008 e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani della motivazione della predetta, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente – anche se sinteticamente – alla stregua di quella decisione, le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio (sent. n. 234/2011).


Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, sollevata con l'ordinanza n. 52 del 2011, è fondata.

Le norme censurate recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. 163/2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sent. n. 114/2011).

Con specifico riguardo alla disciplina della qualificazione e selezione delle imprese, la Corte ha osservato che essa, unitamente alla regolamentazione delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, mira a garantire che le gare «si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento» (sent. n. 431 e n. 401 del 2007).

Siffatta disciplina, in quanto volta a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, è riconducibile all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che, quindi, può stabilire una regolamentazione integrale e dettagliata delle richiamate procedure di gara (nella specie, adottata con il citato d.lgs. 163/2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sent. 411/2008).


Sulla scorta di siffatte argomentazioni è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della L.R. Sardegna 5/2007, in quanto esso, nella parte in cui prevedeva che le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale «devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA» - in attuazione proprio della L.R. 14/2002 - violava la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, dettando, in tema di “sistemi di qualificazione” delle imprese, una disciplina difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. 163/2006, alla quale avrebbe invece dovuto adeguarsi (sent. 411/2008).

Le norme in esame sono, pertanto, in contrasto con i limiti generali posti dallo Statuto all’esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale attribuita alla Regione dall’art. 3, lett. e), del medesimo Statuto, limiti inerenti, appunto, al rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento e dunque ascrivibili «per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea» (sent. n. 144/2011).

Gli artt. 1 e 2 della L.R. 14/2002, vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 340 del 12 dicembre 2011 (GU 54/2011)

Materia: finanza regionale; demanio e patrimonio

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: art. 8, comma 1, nn. 8), 10), 11), 14), 17) e 28), nonché tutte le altre cifre pertinenti ad immobili; art. 9, comma 1, n. 11), nonché tutte le altre cifre pertinenti ad immobili; artt. 16, 66, 67, 68, 79 e 108 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (DPR 670/1972) e relative norme di attuazione (in particolare D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115); artt. 3, 6 e 97 Cost..

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 8/2011)

Resistente/i: Stato


Oggetto del ricorso: conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'e-mail del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - datato 1° giugno 2010, registrato dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviato dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera del 4 giugno 2010, prot. n. 2256.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Annotazioni:

la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'e-mail in oggetto, con cui il Dipartimento del tesoro, sul presupposto dell'applicabilità dell'obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province stesse, avrebbe sollecitato i Comuni della Provincia di Bolzano a fornire i dati identificativi degli immobili, edifici e terreni, di proprietà degli stessi Comuni, Province e Regioni, nonché degli immobili, edifici e terreni, utilizzati o detenuti a qualunque titolo, dallo stesso Comune, Provincia, Regione, di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici, escludendo solo «gli immobili che il Comune utilizza o occupa (es. in locazione passiva) da proprietari privati».

La ricorrente sostiene che, con l'atto impugnato, sarebbero state violate tutta una serie di proprie specifiche competenze legislative ed amministrative, connesse alle proprietà immobiliari della Provincia stessa (di cui all'art. 8, comma 1, in specie ai numeri 8), 10), 11), 14), 17) e 28), ed a tutte le altre cifre pertinenti ad immobili, all'art. 9, comma 1, in specie in relazione al numero 11), ed a tutti gli altri numeri pertinenti ad immobili, ed all'art. 16 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), con conseguente diretta lesione dell'autonomia di gestione degli immobili da parte della medesima Provincia e dei Comuni in essa situati, garantita dagli artt. 66, 67 e 68 dello Statuto speciale.

La normativa censurata sarebbe, inoltre, lesiva dell'autonomia finanziaria della medesima Provincia, posto che, proprio in relazione al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica è stata concordata, a livello provinciale, sulla base di quanto prescritto dallo Statuto speciale, una disciplina particolare rispetto a quella vigente in altre realtà regionali, che ha trovato ingresso nel nuovo Titolo VI del medesimo Statuto (artt. da 69 a 86) e che attribuisce alla Provincia la competenza a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interna ed a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'atto impugnato sarebbe, infine, in contrasto anche con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).


Lo Stato si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso ha ad oggetto un atto non dispositivo né imperativo, ma dichiaratamente chiarificatorio e non proveniente da un organo legittimato a rappresentare lo Stato e quindi non idoneo a ledere le competenze della Provincia.

La Corte ritiene l'eccezione fondata e, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso.

Dal testo del ricorso introduttivo risulta che l'atto impugnato è costituito da un e-mail indirizzato al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano in risposta ad un quesito da quest'ultimo formulato per risolvere i dubbi inerenti all'ambito di applicabilità ed alla portata dell'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali disposto dall'art. 2, comma 222, della l. 191/2009. Per gli adempimenti connessi con l'applicazione di tale disposizione, il Dipartimento del tesoro ha offerto alle amministrazioni interessate un supporto in termini di informazioni attraverso un apposito sito e l'ausilio di due indirizzi telematici, per le questioni di carattere tecnico e di carattere giuridico, relative alla risoluzione di dubbi interpretativi.


L'e-mail impugnato è stato adottato dal «Dipartimento del Tesoro, Supporto Tematico Patrimonio» proprio in risposta ad uno dei numerosi quesiti pervenuti, al fine di spiegare il contenuto della suddetta norma. Esso costituisce pertanto espressione della suddetta collaborazione tecnica, fornita da parte di una delle articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni interessate in vista dell'applicazione della normativa citata.

La suprema Corte ha da tempo espressamente chiarito che, per quanto riguarda i conflitti tra Stato e Regione, l'art. 39 della l. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nel prevedere che l'atto che si assume lesivo della competenza di uno dei due soggetti può essere costituito da «qualunque atto di un loro organo che, nell'esercizio di funzioni legislative o amministrative, affermi in concreto la propria competenza o neghi l'altrui» (sent. n. 153/1967), esige che esso «contenga una chiara manifestazione di volontà dell'organo in ordine all'affermazione di una [...] competenza» propria dell'ente, in un determinato settore (sent. n. 12/1957). Alla stregua

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--

di tale principio, si è ripetutamente ribadito che non hanno attitudine lesiva della sfera di attribuzione costituzionale dell'ente confliggente quegli atti che siano privi di efficacia vincolante e che non contengano una chiara manifestazione di volontà dell'ente di riaffermare la propria competenza nel settore in esame e di negare l'altrui, risolvendosi, ad esempio, in mere istruzioni o pareri non vincolanti o indicazioni tecniche (sent. nn. 197/2007, 334/2006, 73/2005, 97/2003).

L'e-mail impugnato ha una portata meramente informativa ed in quanto privo di carattere vincolante sia per il Consorzio dei Comuni siti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sia per la Provincia stessa, non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano nella materia in esame.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 342 del 12 dicembre 2011 (G.U. 54/2011)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; ordinamento degli uffici; enti locali

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: per il Trentino-Alto Adige: artt. 4 e 79 del DPR 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 2 d. lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); artt. 117 e 119 Cost., come estesi alle autonomie speciali dall'art. 10 l. cost. 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); per la Provincia di Trento: artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. 670/1972; art. 2 d.lgs. 266/1992; art. 17 d. lgs. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost..

Ricorrente/i: Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento (ricorsi nn. 104 e 105 del 2010)

Resistente/i: Presidenza del Consiglio dei Ministri


Oggetto del ricorso: art. 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo, e 21 secondo periodo, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte dichiara estinto il giudizio

Annotazioni:

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, con separato ricorso, la Provincia autonoma di Trento avevano promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 78/2010 come convertito della legge 122/2010. La Corte Costituzionale si è pronunciata nell'ordinanza 342/2011 sulle questioni sollevate con riferimento a varie disposizioni dell'art. 6, riunendo i citati ricorsi in ragione della comunanza di materia.


I commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14 e 19 dell'art. 6 prevedono l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure di contenimento della spesa in materia di compensi dei componenti di organi, studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione, noleggio di autovetture e finanziamento di società partecipate non quotate; il comma 20, primo periodo stabilisce poi che «le

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»; mentre il comma 21 dopo avere previsto il versamento – in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato – delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa realizzate con il medesimo art. 6, in base al secondo periodo esonera da tale versamento gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le disposizioni impugnate sarebbero state lesive, ad avviso delle ricorrenti, dell'art. 79 dello statuto della Regione, che esonererebbe la ricorrente dal vincolo derivante dalle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni, stabilendo che la stessa Regione autonoma contribuisce al contenimento della spesa pubblica mediante appositi accordi stipulati con lo Stato; in subordine, le norme statali sarebbero state illegittime per aver posto limiti puntuali a minute voci di spesa che esorbiterebbero dalla competenza legislativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica; inoltre, le disposizioni citate lederebbero la competenza legislativa della Regione autonoma in materia di autonomia organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio (art. 4, numeri 3 e 8, dello statuto); infine, ponendo precetti direttamente applicabili agli enti locali e agli enti ed organismi appartenenti al sistema regionale, le disposizioni menzionate violerebbero, altresì, l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto (d.lgs. n. 266 del 1992). Sarebbe stato altresì illegittimo nella tesi sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento anche il comma 21 per non aver ricompreso nella clausola di esonero gli enti pubblici e le società pubbliche collegati alla Provincia autonoma e agli enti locali della Provincia stessa.

Considerato che entrambe le ricorrenti avevano successivamente dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti, rinuncia accettata dalla controparte, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 2 del 9-12 gennaio 2012 (GU 3/2012)

Materia: imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, art. 117, secondo comma, lett. e) e terzo comma, art. 119 Cost.; artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis. del DPR 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 21/2011)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 1 e 2 e art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 6, lett. d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Legge finanziaria 2011).


Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Annotazioni:

Va premesso che la trattazione delle questioni relative all'art. 1, commi 1 e 2, della l.p. 15/2010 è stata separata da quella delle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 21/11, per le quali la Corte ha ritenuto opportuno procedere ad un esame distinto, riservandosi a separate pronunce la decisione delle relative questioni.

Il ricorrente nell'atto succitato ha sostenuto che l'art. 1, commi 1 e 2, della l.p. 15/2010 - disponendo un'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini della predetta addizionale, non superiore a predeterminate soglie - eccede i limiti della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del DPR 670/1972 ed invade le sfere di competenza esclusiva dello Stato nella materia del proprio sistema tributario e contabile (art. 117, secondo comma, lett. e) e 119 Cost.).

L'art. 73, c. 1-bis, del DPR 670/1972, stabilisce la possibilità per le province di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni di tributi erariali, solo qualora la normativa statale lo preveda (in tal senso anche sent. Corte Cost. 357/2010). Quindi, il perimetro dell'autonomia normativa regionale definito dalla legislazione dello Stato

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

costituisce il confine entro il quale la Provincia autonoma può introdurre proprie modifiche al sistema tributario vigente.

Nel caso di specie, il confine risulta valicato, perché la norma statale di riferimento, e cioè l'art. 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997 - istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF - attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non consente in nessun modo di introdurre esenzioni.

La Provincia autonoma si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della questione promossa in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto per il TAA per «genericità e indeterminatezza», perché il ricorrente si sarebbe limitato ad affermare la violazione di tali parametri statutari, senza specificare né quale delle materie in essi menzionate venga, nella specie, in rilievo né quale dei vincoli alla potestà legislativa provinciale sia stato violato.

Nel merito, la Provincia autonoma ha dedotto che le esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF previste dai censurati commi 1 e 2 dell'art. 1 della l.p. 15/2010, non contrastano con il comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto speciale, ma, al contrario, ne costituiscono attuazione.


Tale norma infatti attribuisce alle Province autonome la facoltà «in ogni caso», per i tributi erariali per i quali lo Stato prevede una possibilità di intervento delle Regioni e delle Province autonome – attualmente, l'addizionale regionale all'IRPEF e l'IRAP – di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con il solo limite costituito dal rispetto delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale.

Sempre ad avviso della difesa della Provincia autonoma di Bolzano, nella specie la previsione, ad opera delle disposizioni denunciate, di esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF è consentita dal comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto perché: a) riguarda un tributo erariale (l'addizionale regionale all'IRPEF) il cui gettito è interamente devoluto alle Province autonome (alle quali deve, quindi, essere lasciata la responsabilità della scelta di una minore entrata tributaria per effetto delle esenzioni medesime); b) trova fondamento nel riconoscimento, da parte dello Stato, di una possibilità di intervento delle Regioni e delle Province autonome in ordine a detto tributo; c) rispetta il limite delle «aliquote superiori» stabilite dalla legge statale in quanto comporta una riduzione del gettito; d) è riferita agli anni di imposta decorrenti dal 2010.

L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia non è fondata, perché il ricorrente, affermando che le norme censurate eccedono «i limiti della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli artt. 8, 9 e 73, comma 1 bis, del d.p.r. n. 670/1972», ha inteso sostenere che i commi 1 e 2 dell'art. 1 impugnati incidono su una materia che non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province del Trentino-Alto Adige dai suddetti parametri statutari. La deduzione dell'insussistenza, in tali due parametri statutari, di qualsiasi previsione legittimante, rende evidentemente inutile l'indicazione delle competenze provinciali cui sarebbe estranea la previsione di esenzioni di tributi erariali. La questione è, perciò, ammissibile.

Le questioni promosse nel merito dal ricorrente invece non sono fondate.

Le esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF previste dalle disposizioni provinciali impuginate sono, infatti, consentite dal comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il TAA.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

Tale disposizione statutaria va interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province autonome, queste, ove la legge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle deduzioni, possono liberamente compiere una qualsiasi di tali manovre, purché essa non abbia l'effetto economico di superare il limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale.

Per la Corte non può essere condivisa la tesi – sostenuta dal ricorrente – secondo cui, in base allo statuto di autonomia, le Province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente loro consentita dalla legge statale. Al contrario, il comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto attribuisce alle Province autonome ampia libertà di manovra e le autorizza ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato e, quindi, ad influire sul gettito del tributo erariale ad esse destinato, alla duplice condizione che la legge statale consenta loro di influire sul gettito attraverso modifiche legislative e che tali modifiche non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall'applicazione dell'aliquota massima fissata dalla legge statale (sent. nn. 323/2011 e 357/2010).

Nella specie, i denunciati commi 1 e 2 dell'art. 1 della l.p. 15/2010 rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-bis per l'introduzione, da parte della Provincia autonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale.

Dal rispetto di tali limiti e condizioni deriva che le esenzioni dell'addizionale provinciale all'IRPEF introdotte dalle disposizioni censurate non violano gli evocati parametri, ma trovano il loro fondamento nell'art. 73, comma 1-bis, dello statuto speciale. Di qui, la non fondatezza delle questioni.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: nn. 3 e 4 del 9 gennaio 2012 (GU 3/2012)

Materia: ordinamento degli uffici; ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: entrambi i ricorrenti: art. 117, terzo e quarto comma, Cost.; art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

Regione autonoma Trentino-Alto Adige: artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79 e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol);

Provincia autonoma di Trento: art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 8, numero 1, 79 e 80 e Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

Ricorrente/i: Regione autonoma Trentino-Alto Adige (ord. 3/2011 riferita a ric. 104/2010) e Provincia di Trento (ord. 4/2011 riferita a ric. 105/2010)


Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 9, commi 1, 2 bis, 3, 4, 28 e 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte dichiara l'estinzione del giudizio

Annotazioni:

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige (ord. 3/2011) e la Provincia di autonoma di Trento (ord. 4/2011) hanno entrambe impugnato le medesime disposizioni statali della legge 122/2010 di conversione del decreto-legge 78/2010. Ad avviso delle ricorrenti, infatti, varie disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge, finalizzate al contenimento della


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--

spesa pubblica, sarebbero state lesive delle competenze primarie regionali e provinciali in materia di ordinamento degli uffici regionali, provinciali e degli enti locali: in particolare, il divieto di corrispondere per gli anni 2011, 2012 e 2013 un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nel 2010 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; analogo divieto per quanto riguarda le spese accessorie del personale delle amministrazioni pubbliche; la disapplicazione nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi; il divieto per i contratti collettivi ed accordi (anche già stipulati) per il biennio 2008-2009) del personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; la delimitazione puntuale dell'utilizzo di personale a tempo determinato ed altre forme flessibili di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, le citate disposizioni sarebbero state altresì in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. in quanto, nell'imporre limitazioni puntuali a voci di spesa e nel fissare specifiche modalità di contenimento della spesa, avrebbero altresì ecceduto dai limiti della competenza legislativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

La difesa dello Stato, oltre ad eccepire la tardività del ricorso proposto contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive e non impugnate entro i termini, aveva affermato: che il decreto-legge impugnato è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza; che erroneamente le ricorrenti hanno richiamato la necessità dell'accordo previsto dall'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, disposizione che invece si riferisce alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non a quelle legislative, regolate dal successivo comma 4 dello stesso art. 79; che il vigente art. 79 dello Statuto TAA afferisce principalmente all'attuazione del federalismo fiscale mentre le misure di contenimento della spesa pubblica previste dal decreto-legge censurato sono rivolte a fronteggiare la contingente situazione di crisi economico-finanziaria e l'esclusione della loro applicabilità agli enti ad autonomia speciale pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi del predetto decreto-legge; che in situazioni di straordinaria necessità ed urgenza, potrebbe derogarsi anche alle procedure statutarie in ragione dell'esigenza di salvaguardare la *salus rei publicae* e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale, dell'unità della Repubblica e della responsabilità internazionale dello Stato; che in ogni caso le disposizioni censurate concernono la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, sono norme non permanenti, ma transitorie e rientrerebbero fra le disposizioni attinenti al rapporto di pubblico impiego, materia riconducibile all'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sent. CC 151/2010).

Avendo in seguito le ricorrenti Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma TAA depositato atto di rinuncia all'impugnazione, rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 9 dell'11 gennaio 2012 (G.U. 4/2012)

Materia: finanza regionale; ordinamento degli uffici

Tipo di giudizio: di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, art. 4, primo comma, numeri 1) e 3), art. 8, primo comma, numero 1), art. 79 e art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)

Ricorrente/i: Regione Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento

Resistente/i: Presidenza del Consiglio dei Ministri


Oggetto del ricorso: art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte dichiara estinto il processo

Annotazioni:


La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, con separato ricorso, la Provincia autonoma di Trento avevano promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 78/2010 come convertito della legge 122/2010.

La Corte Costituzionale si è pronunciata relativamente alle questioni sollevate con riferimento al solo art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, riunendo i citati ricorsi in ragione della comunanza di materia: la disposizione era infatti stata impugnata per aver vincolato le scelte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei processi assunzionali consentiti e per aver, conseguentemente, leso l'autonomia primaria della Provincia in materia di personale e quella in materia di finanza locale, nonché l'autonomia primaria

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--

della Regione nella materia del personale e così pure la sua autonomia finanziaria, oltre alla competenza della Regione nella materia dell'ordinamento degli enti locali.

Preso atto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento avevano successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso in relazione alle questioni prospettate nei confronti dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto legge 78/2010 e che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia, la Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 11 del 11 gennaio 2012 (G.U. 4/2012)

Materia: lavori pubblici e professioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost. e artt. 14 e 17 Statuto di autonomia Regione siciliana

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Resistente/i: Regione siciliana (in contumacia)

Oggetto del ricorso: art. 11, art.14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e art. 15 del disegno di legge della Regione siciliana 21 giugno 2011, n. 719-515-673, recante, tra l'altro, la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere


Annotazioni:

Il ricorrente lamenta la violazione, da parte delle disposizioni legislative impugnate, delle regole che presiedono al riparto di competenze tra Stato e Regione siciliana nel settore degli appalti pubblici e nella materia delle professioni.

Nel richiamare l'art. 14 dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di lavori pubblici (eccettuate le grandi opere di interesse nazionale), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ricorda che la stessa competenza deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economiche-sociali.

A tale ultimo proposito, il ricorrente cita la giurisprudenza costituzionale, che attribuisce alle disposizioni di principio del decreto legislativo 163/2006 natura di norme fondamentali di riforme economiche-sociali e di norme con cui lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea (in particolare, sentenza 114/2011).

Poiché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 163/2006 costituiscono diretta attuazione di prescrizioni comunitarie, al cui rispetto le Regioni sono vincolate ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., e le medesime disposizioni sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la disciplina regionale in materia non potrebbe essere difforme da quella statale.

Quanto alle disposizioni impugnate, il Commissario espone le seguenti censure:

a) l'art. 14 del disegno di legge regionale, in tema di concorso di idee, nel prevedere che "la stazione appaltante acquisisce in proprietà l'idea premiata, con l'affidamento, al vincitore del concorso di idee, della realizzazione della progettazione, fino al livello richiesto" (comma 2, lettera a), punto 4, primo periodo), che "i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica possano essere acquisiti dal vincitore del concorso dopo l'espletamento del concorso stesso" (comma 2, lettera a), punto 4, ultimo periodo), nonché, nell'escludere l'ammissione dei partecipanti premiati al successivo concorso di progettazione o appalto di servizi di progettazione avente come base l'idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici (comma 2, lettera a), punto 6), introdurrebbe una disciplina difforme da quella statale contenuta nell'articolo 108 del decreto legislativo 163/2006.

In particolare, la richiamata disposizione statale al comma 6 prevede che la stazione appaltante possa affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.


Inoltre l'art. 108, comma 5, del decreto legislativo 163/2006 ammette espressamente i premiati, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi, al concorso di progettazione o appalto di servizi di progettazione avente come base l'idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici.

b) l'art. 15 del disegno di legge regionale, in tema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo pari o inferiore a 150.000 euro, nella parte in cui stabilisce che è sufficiente, ai fini dell'ammissione alle gare, la sola iscrizione degli operatori economici (imprese artigiane e società cooperative) da almeno un biennio al rispettivo albo, detterebbe una disciplina diversa da quella prevista dall'art. 40, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e dall'art. 90 del relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 207/2010.

Infatti, la disposizione legislativa statale citata rinvia al regolamento la fissazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

c) l'articolo 11 del disegno di legge regionale, nell'individuare l'ambito delle opere edilizie di modeste dimensioni, intervenendo sulle competenze dei geometri, previste dall'art. 16 del regio decreto 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra), violerebbe l'articolo 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla legislazione concorrente le professioni, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.

In materia di professioni, è costante l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale è riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti e competenze, al fine di garantire l'uniformità della disciplina sul piano nazionale e la coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario, mentre le Regioni


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012
---	---	--

possono disciplinare quegli aspetti che hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (v., in particolare, sentenza 222/2008)

La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Nel promulgare e pubblicare la delibera legislativa impugnata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12, sono state omesse tutte le disposizioni oggetto di censura.

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 12 dell'11 gennaio 2012 (G.U. 4/2012)

Materia: finanza regionale; principio della copertura finanziaria.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 81, quarto comma, Cost..

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ric. 68/2011)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: art. 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 (disegno di legge n. 729 «Norme in materia di riserva in favore degli enti locali »).


Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

L'art. 5 impugnato amplia la platea dei destinatari dei contributi di cui all'art. 25 della l.r. Sicilia 21/2003, il quale disciplina le c.d. "stabilizzazioni", inserendo quale nuova fattispecie legittimante l'erogazione provvidenziale, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, proveniente da lavori socialmente utili, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Ad avviso del Commissario dello Stato, l'art. 5, non quantificando l'onere derivante dalla sua applicazione e non provvedendo a dare copertura alla nuova spesa, che sarebbe imputata a carico del bilancio regionale, violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), con omissione della disposizione oggetto di censura. Considerato che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 2 e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186/2009, n. 304/2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410/2006), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 16 del 23 gennaio 2012 (G.U. 5/2012)

Materia: caccia

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e art. 3, comma 1, legge costituzionale 3/1948 (Statuto speciale Regione Sardegna)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente/i: Regione Sardegna


Oggetto del ricorso: art. 2 legge Regione Sardegna 5/2011 recante “Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)”

Esito del giudizio: sentenza di rigetto

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, recante “Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)”, nella parte in cui, introducendo l’art. 59 bis, comma 3, alla legge regionale 23/1998, in materia di prelievi venatori in deroga, prevede che l’assessore regionale della difesa dell’ambiente adotti, previa deliberazione della Giunta regionale e d’intesa con gli assessori competenti in materia di agricoltura e di igiene e sanità, il provvedimento di deroga ai divieti di prelievo venatorio, sentito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, nelle more della sua istituzione, un comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del medesimo assessore della difesa dell’ambiente.

Secondo il ricorrente, detta disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 19 bis, comma 3, della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, nel recepire la normativa comunitaria, stabilisce che le deroghe alla direttiva 79/409/CEE siano applicate per periodi determinati, sentiti esclusivamente l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, ora ISPRA) o gli Istituti riconosciuti a livello regionale, con ciò violando i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario previsti dall’art. 117, comma primo, Cost., la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. e eccedendo i limiti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Firenze, 9-10 febbraio 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo dicembre 2011 - gennaio 2012</p>
---	--	---

della competenza primaria regionale in materia di caccia, individuati dallo statuto regionale nei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e negli obblighi internazionali.

La Regione resistente, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per oscurità del petitum e per la mancata impugnazione del comma 4 del novellato art. 59 bis della legge regionale 23/1998, strettamente connesso con la disposizione impugnata.

Nel merito, la Regione sostiene che la disposizione regionale impugnata sarebbe conforme all'art. 19 bis della legge 157/1992, il quale prevede quali organi consultivi l'INFS (ora ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale, con conseguente fungibilità del relativo parere, lasciando al legislatore regionale la scelta.

Anche la previsione della sostituzione, nelle more dell'istituzione dell'organismo regionale, del parere reso dall'IRFS con quello rilasciato da un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da esperti sarebbe legittima espressione del potere di scelta della Regione, apparendo irrilevante la denominazione di istituto o di Comitato assegnata ai due organismi e essendo salvaguardate, data la qualificazione tecnico-scientifica dei componenti, le finalità dell'art. 19 bis della legge 157/1992 di assicurare che le deroghe ai divieti di prelievo venatorio siano assunte con le cautele necessarie ad assicurare la protezione del patrimonio faunistico nazionale.

La Corte, dopo avere rigettato l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente, dichiara anche nel merito non fondata la questione sollevata.

La Corte ritiene legittima la disposizione regionale impugnata, in quanto lo stesso legislatore statale all'art. 19 bis, comma 3, l. 157/1992, ha previsto per la concessione delle deroghe la possibilità per l'organo regionale di amministrazione attiva di giovare, in alternativa, del parere reso dall'ISPRA o da omologhi organismi riconosciuti a livello regionale, come dimostra l'utilizzo della particella disgiuntiva "o".

A livello statistico, la Corte osserva come altre Regioni (in particolare, Lombardia, Calabria, Puglia e Marche) abbiano previsto, in alternativa al parere reso dall'ISPRA, il parere di un istituto riconosciuto a livello regionale.

Ugualmente legittima, a giudizio della Corte, è la previsione, nelle more dell'istituzione dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), del parere reso dal Comitato tecnico scientifico previsto in legge.

La Corte ritiene, infatti, che anche detto Comitato debba considerarsi un organismo riconosciuto a livello regionale, in ragione della sua previsione "a livello di legislazione primaria".